

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 16

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 18: Deliberazioni dell'Assemblea concernenti
le richieste di autorizzazione a procedere)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, Napolitano, *Presidente*, e dai deputati Renato Albertini, Gerardo Bianco, Giuliari, Labriola, Romeo, Luigi Rossi, Valensise, Violante, nonché dai deputati Gitti e Passigli, *relatori*

Presentata alla Presidenza della Camera il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente legislatura si è aperta, nell'aprile del 1992, con una riflessione, operativamente avviata dall'allora Presidente della Camera, on. Scalfaro, istituendo una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, sul tema delle immunità parlamentari e sulla necessità di una revisione costituzionale dell'articolo 68 della Costituzione. Il procedimento legislativo conseguente, proprio in questi giorni, dopo una prima *navette* fra Camera e Senato, perviene ad una deliberazione del-

la Camera di grande ed innovativo significato.

I mesi trascorsi sono stati anche occasione — per una serie di vicende note interne ed esterne alla vita della nostra Assemblea — di un approfondimento ed anche di un ripensamento di prassi sull'intera disciplina regolamentare dell'istituto in questione ed in particolar modo sull'attività della Giunta per le autorizzazioni e sui rapporti tra fase di Giunta e fase della deliberazione in Assemblea. Proprio su quest'ultimo oggetto la Giunta per il rego-

lamento è pervenuta ad una nuova interpretazione dell'articolo 49 del regolamento che — a seguito di una più puntuale e meditata analisi giuridica dell'istituto dell'immunità parlamentare in relazione alla forma di voto — ha mutato una prassi invalsa dal 1988.

Nella discussione svolta proprio in quella sede è anche emersa l'opportunità di rivedere il rapporto Giunta-Assemblea valorizzando, in un contesto generale di economia e trasparenza dell'intero procedimento, la sede della Giunta. Non è qui il caso di richiamare le norme che ad essa conferiscono un carattere ben più complesso di un organismo semplicemente referente; nonché il rilevantissimo elemento, di fatto e di diritto, per cui solo la Giunta ha cognizione piena e totale (con i conseguenti vincoli di rispetto del segreto istruttorio) dei fascicoli processuali.

È opportuno invece soffermarsi sulla necessità che le deliberazioni dell'Assemblea — quando difformi dalla proposta — siano sufficientemente ponderate e muovano da una circostanziata e consapevole iniziativa.

A tal fine è sembrato opportuno ispirarsi ad una disciplina già prevista nel

nostro regolamento, nell'articolo 18-ter per l'autorizzazione a procedere in ipotesi di reati ministeriali, che richiede il voto dell'Assemblea solo quando esistano proposte, presentate attraverso appositi ordini del giorno motivati, che siano in difformità dalle conclusioni formulate dalla Giunta e contenenti la concessione dell'autorizzazione: in assenza di tali diverse proposte si intendono approvate le conclusioni della Giunta. Si tratterebbe di un caso di voto tacito, istituto conosciuto e frequente nei regolamenti parlamentari. Si è ritenuto inoltre di dover suffragare, con un apprezzabile iniziale consenso, l'eventuale iniziativa in difformità prevedendo un *quorum* consistente in venti deputati.

Da tale disciplina si è ritenuto di dover escludere le proposte di diniego formulate dalla Giunta, nonché, in relazione alla modalità di votazione segreta prevista, secondo il precitato parere della Giunta per il regolamento, le autorizzazioni relative a provvedimenti comunque coercitivi (*rectius* limitativi) della libertà personale o domiciliare. In tali casi si è preservata la formale deliberazione dell'Assemblea.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento aggiungere il seguente:

« 2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare ».

